

Napoli, lì 05/10/2013**A tutti i clienti****Loro Sedi****Oggetto: novità in materia di società a responsabilità limitata.**

L'art. 9, commi da 13 a 15-ter, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (conv. in L. 9 agosto 2013, n. 99) ha introdotto novità importanti nella disciplina delle **srl semplificate** e delle **srl ordinarie**.

Iniziamo dalla srl semplificata. Tale tipologia societaria è stata introdotta, come incentivo all'imprenditoria giovanile, nel nostro ordinamento dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27. Nella previsione normativa del 2012 i soci potevano essere solo giovani di età inferiore a trentacinque anni e l'amministrazione poteva essere affidata solo ai soci; ora sono stati eliminati i due vincoli ed è stata introdotta l'inderogabilità delle clausole del modello di statuto standard tipizzato di cui al D.M. 23 giugno 2012, n. 138.

Il codice civile disciplina la srl semplificata, in sigla srls, all'art. 2463 *bis*. L'atto costitutivo e l'iscrizione dello stesso al Registro Imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria. Inoltre non è dovuto alcun onorario al Notaio. Tali vantaggi derivano proprio dall'obbligo di adozione dello statuto standard tipizzato. Gli elementi fondamentali di questo sono:

- le informazioni anagrafiche su ciascun socio e le quote di partecipazione al capitale;
- la denominazione sociale e l'indicazione che trattasi di "società a responsabilità limitata semplificata";
- l'indicazione del Comune dove è fissata la sede legale;
- l'ammontare del capitale sociale (pari ad almeno un euro ed inferiore ai diecimila euro);
- l'oggetto sociale;
- i soggetti cui è affidata l'amministrazione;
- il luogo e la data di sottoscrizione.

L'adozione dello statuto standard tipizzato, quindi più in generale la costituzione di una srls, prevede però dei limiti tali che impediscono l'adozione di una serie di provvedimenti su alcuni argomenti che rappresenta invece un punto di forza delle srl ordinarie, le quali spesso hanno uno statuto "fatto su misura". Si pensi ad esempio che nelle srls **non** si possono prevedere clausole volte a regolamentare:

- particolari diritti dei soci;
- limiti alla circolazione delle quote;

- cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge;
- casi di esclusione dalla società;
- forme di amministrazione diverse da quelle previste;
- forme di decisione degli amministratori/soci diverse da quelle previste;
- modalità di convocazione dell'assemblea diverse da quelle previste;
- quorum assembleari diversi da quelli previsti;
- attribuzione di competenze decisionali ai soci (come quelle previste dall'art. 2479 cc).

Per quanto riguarda invece le srl ordinarie le modifiche apportate all'art. 2463 cc riguardano innanzitutto il capitale sociale. Per effetto infatti delle novità introdotte, a partire dal 23 agosto 2013, data di entrata in vigore del D.L. 76/2013, nelle srl:

- il capitale sociale può essere determinato in maniera inferiore agli euro 10.000,00. In tali casi i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati per intero nelle mani delle persone cui è affidata l'amministrazione;
- ove ciò avvenga, ove cioè si fissi il capitale al di sotto dei 10.000,00 euro, cambiano le regole relative agli accantonamenti obbligatori degli utili a riserva legale. La percentuale di accantonamento degli utili sale infatti dal 5% al 20% fino a quando la somma tra capitale e riserva legale non raggiunga i diecimila euro;
- la riserva legale può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e/o a copertura di perdite.

L'ulteriore novità riguarda le modalità di versamento dei cosiddetti "centesimi" (chiamati ancora da molti "decimi"). L'art. 2464, comma 4, cc prevede che per la costituzione deve risultare già versato il 25% del capitale sociale (o il suo intero ammontare in caso di società a socio unico). Il versamento, in base al testo modificato, dovrà essere effettuato nelle mani dell'organo amministrativo (nominato nell'atto costitutivo) e non più presso una banca con deposito su un c/c vincolato.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con una nota del 04 settembre 2013, ha chiarito le modalità con cui può avvenire il versamento nelle mani dell'organo amministrativo, modalità che sono le uniche in grado di garantire l'effettività dei conferimenti. Le riportiamo qui di seguito:

- denaro contante, ovviamente solo per importi inferiori ai mille euro;
- bonifico bancario a favore di uno dei *nominandi* amministratori;

- assegno circolare intestato alla *costituenda* società o ad uno dei *nominandi* amministratori.

Infine l'art. 2464 prevede anche la possibilità di sostituire il versamento in denaro con la stipula di una polizza assicurativa o bancaria che abbia particolari caratteristiche.

Come sempre restiamo disponibili a fornirvi tutti gli ulteriori approfondimenti che riteniate necessari e vi salutiamo cordialmente.

Dott. Alessandro Giuliano